

# Comune di PONTE DI PIAVE

## Provincia di TREVISO

### Proposta di Consiglio

Proposta Nr. <b>4</b> del reg. <b>Registro</b> <b>delibere di</b> <b>consiglio 2021</b> data <b>07/04/2021</b>	oggetto: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - APPROVAZIONE
--	--

**Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO**  
**Settore: AREA TECNICA4**  
**Istruttore: TONEL FEDERICO**

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2021

Premesso che :

- i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli ambienti pubblici (P.E.B.A.) e negli spazi aperti, sono strumenti specifici di gestione urbanistica finalizzati a rendere gradualmente accessibili gli edifici e spazi pubblici alle persone diversamente abili;

- la Legge 41/1986 all'art. 32, comma 21, recita "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.";

- la Legge 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art. 24, comma 9) stabilisce "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da non ostacolare la circolazione delle persone handicappate, facendo quindi obbligo ai Comuni, di integrare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.), con lo studio degli spazi urbani finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali sicuri ed accessibili a tutti e in particolare ai diversamente abili;

- la Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", che sostituisce, abrogandola, la previgente Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", in particolare, all'art. 8, comma 1, prevede che "la Giunta Regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla

legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992".  
- Con DGRV nr. 841 del 31 marzo 2009, sono state approvate le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)". (L.R. 16/07, art. 8, comma 1);

Considerato che:

- con deliberazione n. 913 del 28/06/2019 la Giunta regionale ha approvato l'iniziativa di un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), da parte dei Comuni del Veneto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31.03.2009 contenente le indicazioni tecniche per la redazione del P.E.B.A. e gli adempimenti procedurali che, in analogia con la procedura applicata ai piani urbanistici comunali, indirizzano l'approvazione del piano mediante un adeguato periodo di pubblicazione dello stesso Piano per consentire la presentazione di osservazioni da parte di cittadini, la successiva adozione da parte della Giunta Comunale, l'approvazione finale da parte del Consiglio Comunale;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 17/11/2020 è stato adottato il P.E.B.A. - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, costituito dai seguenti documenti e fascicoli progettuali:

1. Relazione;
2. Quadro Edilizio;
3. Quadro urbano;
4. Tav.1 Individuazione degli edifici di proprietà comunale e di interesse pubblico nel territorio comunale di Ponte di Piave;
5. Tav.2 Individuazione dei percorsi ciclopedonali, pedonali e degli itinerari ciclopedonali naturalistici di interesse storico culturale nel territorio comunale di Ponte di Piave;
6. Tav.3 Individuazione degli attraversamenti ciclo-pedonali e pedonali nel territorio comunale di Ponte di Piave;
7. Tav.4 Individuazione delle fermate degli autobus e dei principali parcheggi nel territorio comunale di Ponte di Piave;
8. Tav.5 Tavola riassuntiva degli interventi da eseguire per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel territorio comunale di Ponte di Piave;

Dato atto che in data 25/11/2020 è stato pubblicato l'Avviso di deposito del Piano, fissando il termine del 24/01/2021 per la presentazione delle eventuali osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'approvazione del P.E.B.A. secondo gli elaborati redatti dall'arch. Roberto PESCAROLLO, acquisito agli atti in data 17.11.2020 demandando ad atto successivo la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e l'impegno delle relative spese, da realizzarsi in una o più annualità, a seconda delle disponibilità di bilancio e delle priorità individuate negli itinerari redatti a facenti parte integrante del

P.E.B.A.;

Visti:

- l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
- l'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 recante Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);
- la DGR n. 913 del 28 giugno 2019 relativa ai contributi regionali erogabili per la redazione dei P.E.B.A.;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto lo Statuto Comunale e l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti \_\_\_\_\_

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) ai sensi della L. n. 41/1986, L. n. 104/1992 e L. R. n. 16/2007, come previsto dalla DGRV n. 841 del 31/03/2009, già adottato Delibera di Giunta Comunale n.126 del 17/11/2020, redatto dal professionista incaricato e composto dai seguenti elaborati che fanno parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
  1. Relazione;
  2. Quadro Edilizio;
  3. Quadro urbano;
  4. Tav.1 Individuazione degli edifici di proprietà comunale e di interesse pubblico nel territorio comunale di Ponte di Piave;
  5. Tav.2 Individuazione dei percorsi ciclopedonali, pedonali e degli itinerari ciclopedonali naturalistici di interesse storico culturale nel territorio comunale di Ponte di Piave;
  6. Tav.3 Individuazione degli attraversamenti ciclo-pedonali e pedonali nel territorio comunale di Ponte di Piave;
  7. Tav.4 Individuazione delle fermate degli autobus e dei principali parcheggi nel territorio comunale di Ponte di Piave;
  8. Tav.5 Tavola riassuntiva degli interventi da eseguire per

l'eliminazione delle barriere architettoniche nel territorio comunale di Ponte di Piave;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4. Di rinviare a documenti di successiva programmazione la copertura finanziaria delle spese conseguenti alla realizzazione dei singoli interventi;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 124, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267